



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARRESE	TOMMASO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LEUCI	CLAUDIO LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE LORENZI	ALESSANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2739/07 depositato il 06/12/2007
- avverso la sentenza n. 193/1/06 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BRINDISI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR N.56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 8871003105 S.S.N. + IRPEF 1997

- sull'appello n. 2741/07 depositato il 06/12/2007
- avverso la sentenza n. 194/1/06 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BRINDISI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 2739/07 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/03/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

368/23/14

PRONUNCIATA IL:

15 MAR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 FEB. 2014

Il Segretario

AL SEGRETARIO
Maria Grazia Tornese



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

proponere distinti ricorsi il 18.07.2005 avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi per i periodi d'imposta 1997 e 1998.

Gli avvisi si basavano su una segnalazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Lucca ^{da} ed risultava ^{alla fine di una} ~~di~~ ispezione contabile compiuta nelle aziende, il percepimento di vari importi in nero, erogati dalla società per prestazioni di lavoro dipendente non dichiarate.

Eccepire il ricorrente:

1. il difetto di motivazione, attesa la trasfusione ^{vd} acritica ~~le~~ conclusioni di altro organo accertativo senza l'esternazione dell'iter logico-giuridico a supporto della pretesa impositiva;
2. la carenza di documentazione, in quanto il pvc allegato non era fornito di un prospetto riportato in una pagina mancante, ottenuta -dietro richiesta- decorsi 40 dei 60 giorni a disposizione per la presentazione del ricorso;
3. la difficoltà nel risalire dalle cartelline-cantiere al ricalcolo delle somme asseritamente percepite;
4. il riferimento a vaglia telegrafici, riepilogativi di acconti e saldi inviati a parenti, non agli atti, quindi non conosciuti nè conoscibili, con lesione del diritto di difesa;
5. il riferimento a modelli di dichiarazione 770 delle due società, analogamente non portati a conoscenza del contribuente pur se utilizzati per l'accertamento;
6. l'illegittimità della notifica dell'avviso di accertamento prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla consegna del pvc, ex art.12 co.7 L.212/2000;
7. che, nel merito, andava conteggiata in decurtazione dall'imponibile l'indennità di trasferta;
8. che la somma di £.1.750.000 era stata già assoggettata a ritenuta;
9. che si trattava di dichiarazione infedele e non omessa.

L'Ufficio si costituiva in giudizio con proprie memorie illustrative osservando come appresso.

Per quanto ai punti da 1) a 5), erano state fatte proprie dall'Ufficio le risultanze delle rilevazioni della Guardia di Finanza presso terzi, adeguatamente rappresentate al contribuente che ben poteva quindi contrastare la pretesa fiscale.

Per quanto al punto 6), l'accertamento era stato operato ex art.41 bis del DPR 600/73: si trattava di un accertamento parziale per il quale non operava il limite di cui al comma 7 dell'art.12 della L.212/2000.

Per quanto ai punti 7) ed 8), il contribuente, per fare valere le somme in decurtazione dall'imponibile, era onerato di dare contezza e provare il quantum da detrarre.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi sez.1^a, con sentenze ai nn.193/01/06 e 194/01/06, rese il 21.09.2006 e depositate il 31.10.2006, rigettava i ricorsi compensando le spese.

Così decideva superando il difetto di motivazione avanzato dal contribuente e considerando non applicabile l'art.12 della L.212/2000 ovvero il mancato rispetto del termine trattandosi di pvc a carico di altri. Peraltro, il contribuente non aveva fornito alcun elemento che consentisse di poter apportare qualche correzione ai conteggi delle somme percepite in evasione d'imposta.

Presentava appello il contribuente perché:

1. i primi giudici non si erano espressi sul difetto di motivazione dell'accertamento;
2. avevano erroneamente applicato l'art.41 bis del DPR 600/73 in quanto l'Ufficio, sulla base di una semplice segnalazione ovvero di un elemento presuntivo, era onerato all'effettuazione di un'indagine e di un controllo. Invece, si era creata un'inversione dell'onere della prova con richiesta illegittima perché carente di motivazione. Ciò, a maggior ragione, in quanto non tutta la documentazione era stata fornita, violando il principio di conoscibilità dei documenti da parte del contribuente. Anche a tale eccezione i primi giudici non avevano dato alcuna risposta. Il Matarrelli insisteva sul fatto che non erano stati indicati in maniera chiara e precisa gli elementi di ricalcolo, contenuti nelle cartelline-cantiere di cui veniva fornito un unico esemplare, come pure era generico il richiamo a vaglia telegrafici non prodotti: ciò impediva di fatto l'approntamento di un'adeguata difesa.

3. era illegittima la sentenza per avere disconosciuto la violazione dell'art.12 della L.212/2000: l'avviso doveva essere emanato trascorsi sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione;
4. riproponeva nel merito:
 - la richiesta di quantificazione delle indennità di trasferta da scorporare dalla base imponibile per raggiungere l'equo valore della capacità contributiva;
 - l'avvenuto assoggettamento a ritenute dell'importo di €1.750.000 e quindi l'esigenza di riconsiderare gli importi accertati tenendo conto dell'assolvimento del debito d'imposta per questa somma.

L'appellante chiedeva altresì una rivisitazione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs.472/1997.

L'Ufficio si costituiva con proprie controdeduzioni. Valeva la provocatio ad opponendum insita nell'avviso di accertamento: il contribuente non aveva opposto argomentazioni quantitative puntuali e in grado di smontare la ricostruzione della pretesa. Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado:

OSSERVA

Quanto deciso dai primi giudici non può essere confermato, pur se è pienamente condivisibile che l'accertamento non doveva rispettare i termini di cui all'art.12 della L.212/2000, trattandosi di pvc a carico di altri, con applicazione dell'art.41 bis del DPR 600/73.

Per il resto, l'Ufficio poteva ben aderire alle risultanze del processo verbale di constatazione, ma, sulla base di una semplice segnalazione ovvero di un elemento presuntivo, era onerato all'effettuazione di un'indagine critica e di un controllo. In ogni caso, doveva dare conto al contribuente analiticamente della ricostruzione operata e della documentazione di supporto, che in questo caso non è stata fornita nella sua completezza.

Il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento è evidente ed è suffragato proprio dalle argomentazioni con carattere di incertezza e indeterminatezza utilizzate dalla difesa e rilevate dai primi giudici: queste mancanze sono riconducibili alla mancata conoscenza delle fonti dell'accertamento.

Le valutazioni dell'Ufficio dell'evasione dei compensi percepiti in nero negli anni,

ricalcanti quelle del Nucleo di Polizia Tributaria, pur astrattamente idonee a configurare la pretesa fiscale, non appaiono sufficienti e adeguate a garantire il contribuente, proprio perchè non palesate interamente.

Quando l'Ufficio evidenzia le lacune materiali e quantitative nell'opposizione del contribuente sottovaluta e disconosce la propria non puntuale ricostruzione operata, manifestata con incompletezza di documentazione, mentre proprio esaminando la stessa forse il ricorrente avrebbe potuto e dovuto approntare la sua difesa offrendo mirate annotazioni, insomma sindacando con ragione di causa l'operato dei militi.

Insomma, il pregiudizio subito dal contribuente traspare con chiarezza ed è tale da inficiare l'accertamento che pur presenta aspetti di fondatezza e veridicità nella rilevazione dell'evasione, ma pecca di indeterminatezza nella quantificazione sottoposta in primis al contribuente - soggetto prestatore di lavoro dipendente in nero - ma anche agli organi del contenzioso, privandoli dell'obiettività nei calcoli e nelle valutazioni di merito.

Il contenuto delle fonti di prova non è stato reso conoscibile e quindi viene travolto completamente quanto emerso nei rilievi fatti dal Nucleo di Polizia Tributaria alle due società esaminate.

L'appello del li merita accoglimento perchè l'accertamento non ha espresso con adeguatezza la pretesa impositiva e i primi giudici non hanno ricondotto a tale causa le difficoltà del ricorrente.

In considerazione della reciproca soccombenza su alcune delle questioni poste, si ritiene che esistano motivi di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie gli appelli di Matarrelli Pietro avverso le sentenze ai nn.193/01/06 e 194/01/06, rese il 21.09.2006 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi sez.1^a, e per l'effetto annulla gli accertamenti nei suoi confronti.

Dichiara compensate le spese di giudizio.

Lecce, 15 marzo 2013

Il Relatore
(Dott. Claudio Luigi Leuci)



Il Presidente
(Dott. Tommaso Manese)

